

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1988

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano» (951)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE Pag. 2
COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 2

«Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle Università» (1160)

Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 4, 5, 8

AGNELLI Arduino (PSI), relatore alla Commissione Pag. 4, 5, 6
COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 5, 6, 7
SPITELLA (DC) 6, 7
VESENTINI (Sin. Ind.) 5, 6

«Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati» (1191)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 3
AGNELLI Arduino (PSI), relatore alla Commissione 2, 3
ALBERICI (PCI) 2
COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 2, 3

7^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN (28 settembre 1988)

I lavori hanno inizio alle ore 11,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano» (951)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano», discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 3 agosto scorso.

Faccio presente che il relatore alla Commissione, senatore Zecchino, oggi è impossibilitato a prendere parte alla riunione.

D'altra parte non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione sull'emendamento, recante la copertura finanziaria, presentato dal relatore nel corso dell'ultima seduta.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In proposito si è registrato dissenso fra i rappresentanti del Governo.

PRESIDENTE. Così stando le cose, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è rinviato ad altra seduta.

«Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati» (1191)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati», sospesa nella seduta antimeridiana del 3 agosto scorso.

Prima di dare la parola al relatore Agnelli perchè ci riassume le fasi del dibattito e ci faccia conoscere se si sono registrati nel frattempo avvicinamenti delle varie posizioni, debbo ricordare che avevamo già in stato di studio avanzato questo disegno di legge e quindi ci ripromettevamo di giungere al più presto alla definizione di alcuni emendamenti.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono intervenuti incontri con alcuni colleghi dai quali è emersa l'opportunità che i temi in discussione siano maggiormente approfonditi.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, per la verità, aveva preso atto, nella scorsa riunione, dell'impegno della Commissione a riprendere l'esame, nella prima seduta, di questo disegno di legge. Si permette quindi di insistere sull'urgenza del provvedimento e di appellarsi al Regolamento. Se sono necessari ulteriori approfondimenti (nel caso qualcuno formalizzi la richiesta di istituire un comitato ristretto), il Governo è favorevole. Ma bisogna farlo rapidamente; altrimenti si fissi, senz'altro, la data per l'esame dell'articolato.

Faccio presente che, rispetto alle perplessità manifestate nel corso della precedente riunione su certi punti, vi sono alcune modifiche che possono essere proposte da parte dello stesso Governo. Non mi sembra però utile un'ulteriore dilazione del lavoro della Commissione su questo disegno di legge.

Faccio anche presente che, nel frattempo, uno degli emendamenti presentati dal relatore è stato fatto proprio, nella forma più solenne, dal Governo, attraverso l'approvazione di un disegno di legge, in seno al Consiglio dei Ministri.

Quindi, come dimostra anche l'attività svolta dal Governo, quella contenuta nel disegno di legge è materia urgente.

ALBERICI. Signor Presidente, penso che abbia ragione il sottosegretario Covatta nell'affermare che la Commissione deve darsi un ordine dei lavori non a tempo indeterminato; però a quel che mi risulta, alcuni colleghi, come il senatore Spitella (il quale in tal senso

si era espresso esplicitamente), ritenevano, dal momento che era cambiata sostanzialmente la natura del disegno di legge (avendo la prima stesura carattere puramente interpretativo ed essendovi state poi alcune proposte aggiuntive che toccavano questioni rilevanti), che si potesse affrontare la materia, sia pure rapidamente, in una sede in cui ci fosse la possibilità di una approfondita discussione di merito.

Propongo, quindi, l'istituzione di un comitato ristretto, in seno al quale si potrebbe lavorare rapidamente ed in modo produttivo. Per il tipo di problemi che si toccano, risulta infatti evidente che questo non è più un disegno di legge di interpretazione autentica, ma contiene una riforma di aspetti strutturali dell'attuale legislazione.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Tra i problemi che sono stati sollevati ce n'è uno che merita particolare approfondimento. Mi riferisco a quello posto dal collega Spitella in relazione all'opzionalità del periodo di fuori ruolo. Qui non si tratta di verificare in quale misura siamo favorevoli, infatti era già emerso un orientamento positivo al riguardo. Il problema è quello di vedere quali implicazioni ciò comporta, cioè verificare se con una formulazione certamente non felice non si giunga a qualche cosa rappresentabile addirittura come abolizione del periodo di fuori ruolo. Mi pare - ripeto - che tale aspetto meriti un approfondimento.

Analoga osservazione è stata avanzata dai colleghi Chiarante e Callari Galli per quanto riguarda il tempo pieno o definito.

Infine, sono state poste altre questioni. Mi pare quindi che la proposta dell'istituzione di un comitato ristretto sia da accogliere, perchè il problema non è tanto quello di una discussione di merito, sulla quale in fondo le posizioni non sono distanti, quanto quello di trovare una formulazione che, come si è detto, anzichè rappresentare un contributo interpretativo costituisca l'introduzione di principi nuovi nel settore. Forse la maniera migliore per occuparsi di questi due o tre punti è quindi proprio quella del comitato ristretto.

Venendo incontro all'esigenza che è stata prospettata circa l'esatta delimitazione dello stato delle questioni, ritengo che quelle ancora

aperte siano appunto le due o tre che ho poc'anzi indicato. Sulle altre mi pare che ormai siamo tutti d'accordo; il tempo intercorso è stato speso bene.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, vorrei svolgere alcune brevi osservazioni. Innanzi tutto ribadisco la sensibilità della Presidenza per una rapida soluzione di questo problema, tanto è vero che il disegno di legge era stato iscritto all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione alla ripresa della nostra attività.

È ovvio che la giornata odierna, in cui si svolge appunto la nostra prima riunione, non trova ancora delle parti che abbiano approfondito, magari in maniera collegiale, i punti rimasti in sospeso. La proposta che è stata avanzata, accolta dal relatore e sottolineata da alcuni Gruppi politici, di procedere all'istituzione di un comitato ristretto mi trova disponibile, fermo rimanendo che i lavori di questo comitato dovrebbero svolgersi in un tempo molto limitato, ragionando solo sui punti controversi.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per evitare che la discussione di questo provvedimento abbia un carattere ondivago varrebbe la pena di precisare meglio i punti di dissenso. Mi stupisce il fatto che il relatore ritenga che siamo tutti d'accordo sugli aspetti non menzionati, quando è proprio su questi che sono state sollevate obiezioni di fondo.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Alcune di esse, però, sono cadute nel corso delle ultime discussioni.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono lieto di apprenderlo. Vorrei solamente che si definisse meglio l'ambito del contenzioso, per evitare che ad ogni riunione si sollevi un argomento diverso.

PRESIDENTE. Iniziando l'esame del provvedimento avevo chiesto al relatore di esplicitare i diversi punti del disegno di legge che potevano suscitare dei dubbi, e mi sembra che ciò sia stato fatto. Credo perciò che sussistano

tutte le condizioni per organizzare un comitato ristretto, coordinato dal relatore, che esamini i punti ancora controversi. I Gruppi sono pregati di far pervenire al più presto alla Presidenza la designazione dei loro rappresentanti in seno al comitato.

Auspico che questo comitato si riunisca il più presto possibile, in modo da consentire alla Commissione nel suo insieme di inserire all'ordine del giorno della prossima seduta l'esame del provvedimento.

Poichè non si fanno osservazioni, la proposta di istituire un comitato ristretto si intende approvata. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle Università» (1160)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle Università».

Prego il senatore Agnelli Arduino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

AGNELLI, Arduino *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge al nostro esame si tenta di soddisfare l'esigenza dell'inquadramento di quei dipendenti universitari che non hanno potuto approfittare delle disposizioni contenute nella legge n. 312 del 1980, relativa al pubblico impiego.

Infatti alcuni dipendenti universitari al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge non avevano ancora maturato l'anzianità necessaria. Alcuni di essi erano collocati in ruoli ed in categorie diversi da quelli poi stabiliti dal provvedimento. In sostanza, quindi, questi soggetti non hanno fruito di quelle disposizioni normative, pur presentando le medesime caratteristiche che al momento dell'entrata in vigore della legge avevano consentito l'inquadramento nelle qualifiche funzionali ad altri dipendenti.

Ritengo perciò che si possa parlare di una disparità nel trattamento giuridico ed economico che è assolutamente indispensabile eliminare.

Accanto a questa prima esigenza ve ne è un'altra. È necessario consentire l'inquadramento nelle qualifiche funzionali anche per coloro che hanno vinto i concorsi banditi ed espletati in base alla procedura normativa contenuta nell'articolo 37 della legge n. 312. Solo in questo modo l'inquadramento professionale sarà adeguato alle nuove figure di categoria. Ritengo che il disegno di legge al nostro esame risponda anche a questa esigenza. Ho ricevuto, come tutti gli altri senatori, la lettera della Conferenza dei rettori, che propone che ogni singolo ateneo possa disporre in ordine alla composizione delle commissioni giudicatrici per la prova idoneativa. Questo rilievo della Conferenza dei rettori si inserisce nella prospettiva di attuare particolari modalità di funzionamento all'interno degli atenei. Soltanto in questo modo sarà possibile verificare le condizioni dell'ateneo ed il lavoro effettivamente svolto al suo interno; soltanto in questo modo si eviterà di creare ostacoli per quanto riguarda la mobilità del personale.

Debbo comunque confessare che questi rilievi suscitano in me qualche dubbio. Infatti mi domando se, pur essendo ineludibile l'esigenza di un adattamento alle particolari fisionomie dei singoli atenei, non si debbano adottare precise norme generali che valgano per tutto il personale in questione.

Esistono inoltre alcuni profili tecnici che mi sembra trovino adeguata soluzione in questa normativa. Mi dichiaro perciò nettamente favorevole al provvedimento al nostro esame ed invito la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Desidero sottolineare che il disegno di legge al nostro esame riguarda materie che sono state già affrontate dalla nostra Commissione nel momento in cui si è discusso il provvedimento concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Abbiamo cioè già affrontato il problema concernente il personale con valutazioni più uniformi rispetto a quelle attualmente al nostro esame. Avverto inoltre i colleghi che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul provvedimento, mentre la Commissio-

ne bilancio ha espresso parere favorevole con il dissenso del Gruppo comunista.

VESENTINI. Signor Presidente, già in sede di Ufficio di Presidenza avevo sottolineato l'urgenza drammatica del provvedimento al nostro esame. Il disegno di legge ha una forma asettica, ma in realtà affronta gravissimi problemi che si riscontrano nell'università.

In particolare debbo dire che attualmente non si fa fronte ad una situazione che se si realizzasse in un paese diverso dal nostro rischierebbe di paralizzare tutte le università. Infatti, le procedure attivate in base alla legge n. 312 del 1980 riguardavano l'inquadramento per qualifiche funzionali del personale; tale personale doveva essere giudicato in base all'attività svolta in un certo periodo di tempo. Queste norme sono ancora oggi *sub judice* presso la Corte dei conti. Infatti il personale in questione è stato inquadrato tramite decreti rettoriali non ancora registrati o rigettati dalla Corte dei conti stessa. Inoltre la Corte dei conti ha respinto alcuni decreti rettoriali di inquadramento; il personale interessato si è così trovato a svolgere mansioni senza titolo e, se la Corte tornerà sui suoi passi, dovrà ricevere tutti i compensi non corrisposti nel frattempo. Se questo personale non viene definitivamente inquadrato, le università rischiano la paralisi.

Quindi, si tratta di una situazione deplorabile, da affrontare oggi. Essendo convinto dell'urgenza e della necessità di provvedere con una sanatoria, mi auguro che si reagisca in qualche modo nei confronti di un atteggiamento della Corte dei conti, che in alcuni casi è entrata nel merito. Mi chiedo, nella mia totale ignoranza di questioni giuridiche, se la formulazione un po' brutale dell'articolo 2 non ci metterà nei guai. Infatti, dire che i provvedimenti di inquadramento «dispiegano in ogni caso gli effetti giuridici ed economici in conformità a quanto dagli stessi disposto» significa in pratica avvertire la Corte dei conti che, qualsiasi decisione essa abbia preso, tali provvedimenti avranno corso. Mi chiedo se possiamo fare un'affermazione del genere.

Del resto anche la norma successiva, secondo la quale eventuali provvedimenti adottati successivamente a quelli originari di

inquadramento e in difformità degli stessi - come sono stati quelli presi da alcuni rettori che avevano accettato i rilievi della Corte dei conti -, crea in me forti dubbi di resistenza agli strali della 1^a Commissione.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La 1^a Commissione ha già espresso parere favorevole.

VESENTINI. Penso sia assolutamente necessario ed urgente trovare una soluzione che consenta alle università di chiudere il capitolo.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Bisognerà giungere ad una definizione del ruolo della Corte dei conti, sollevando la questione nei fori competenti. Non è possibile che alcuni decreti vengano trattenuti addirittura 15 anni.

VESENTINI. Suggestirei di posporre questa «resa dei conti» a dopo l'approvazione del provvedimento in discussione.

L'articolo 1 non ha la stessa drammaticità dell'articolo 2, ma certo deve rispondere ad un problema che può crearsi solo in un paese bizzarro come il nostro. Infatti, mentre venivano praticati gli inquadramenti per mansioni, alcuni concorsi ed alcune assegnazioni sono avvenuti con norme che venivano abrogate. Anche in questo caso si tratta, quindi, di un problema urgente, dato che la categoria cui questo articolo si riferisce è quella dei cosiddetti «settantanovisti». Il termine stesso dice che è dal 1979 che essi attendono che il Parlamento trovi una soluzione. Di fronte a tanta urgenza spero che riusciremo a risolvere il problema nel tempo più breve possibile.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Vesentini per il suo intervento, al quale mi associo. Debbo ribadire che alcuni dei problemi già sollevati in relazione al testo al nostro esame si ripresenteranno in Aula nelle prossime ore a proposito del disegno di legge n. 413. Questo per evidenziare quanto siano rilevanti i problemi relativi all'ampiezza e alla natura dei poteri della Corte dei conti nei confronti dell'ordinamento universitario.

SPITELLA. Desidero porre alcune domande al relatore ed al Governo. Il meccanismo previsto dal disegno di legge si riferisce alle funzioni e non anche ai livelli o si estende all'assegnazione degli stessi livelli per i singoli dipendenti? Mi spiego: in base alla legge precedente - quella attuata nei confronti di coloro che erano in servizio fino al 1980, se non vado errato - la procedura seguita ha previsto la costituzione di una commissione che ha esaminato le funzioni svolte dai dipendenti in un certo periodo - mi sembra si trattasse degli anni 1973 e 1974 -, dopodichè sono state formulate le proposte e i consigli d'amministrazione delle singole università hanno assegnato i livelli sulla base delle funzioni svolte. Si è trattato di un'operazione complessa, che ha dato luogo a contenziosi, per cui ci sono molti dipendenti che hanno fatto ricorso ai tribunali amministrativi. Si è verificato - dobbiamo riconoscerlo onestamente - uno slittamento generale verso l'alto, a seguito del quale qualche dattilografa è finita al settimo-ottavo livello.

La mia domanda è la seguente: la procedura instaurata dalla legge rimette in discussione i livelli del personale che già se li è visti assegnare, ma che non ha beneficiato della legge sopra citata, oppure riguarda soltanto la specificazione delle mansioni?

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Si propone di assegnare al personale che fosse stato discriminato proprio le posizioni di cui hanno goduto gli altri. Ciò varrà per i singoli dipendenti che chiederanno l'inquadramento, e quindi anche il livello verrà assegnato in conformità a quanto è accaduto nella prima applicazione della legge n. 312 del 1980.

VESENTINI. Personalmente, ho inteso la norma così: dato che la Corte dei conti non ha registrato alcuni inquadramenti effettuati sulla base dell'articolo 85 della legge n. 312 del 1980, l'articolo 2 del provvedimento al nostro esame sancisce che gli inquadramenti decretati dai rettori sono validi.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Evidentemente la *ratio*

dell'articolo 1 non è quella di un riconoscimento morale, ma quella di rendere possibile un inquadramento del personale assunto nel 1979, alle stesse condizioni di quello che ha potuto fruire delle disposizioni della legge n. 312. Pertanto, essa non riguarda soltanto le mansioni e le qualifiche, ma anche i livelli conseguenti. Questo non porta ad alcun sconvolgimento dei livelli già statuiti dalle università in base alla legge del 1980, ma ha semplicemente il valore di una parificazione tra il personale: è una sanatoria.

Per quanto riguarda l'articolo 2 - anche se non so se ciò che dico sia giuridicamente esatto - si tratta, in sostanza, della copertura legislativa di quello che, in altri casi, è la registrazione con riserva. Si è arrivati a questo articolo poichè, dovendo il Governo chiedere la registrazione con riserva di circa 17.000 decreti, aveva bisogno di una sorta di «superlegittimazione» da parte del Parlamento, proprio per le considerazioni svolte prima dal senatore Vesentini. Evidentemente, ci si trova di fronte ad un conflitto interpretativo tra Governo e Parlamento da un lato e Corte dei conti dall'altro, che può trovare soluzione solamente in sede legislativa. Anche in questo caso, quindi, si tratta di una sanatoria che tende a confermare i decreti rettoriali emanati. La formula, che apparentemente è molto brusca rispetto alle prerogative della Corte dei conti, è stata valutata la più efficace ad ottenere questo scopo.

Faccio presente che la sistemazione definitiva dei livelli e delle mansioni del personale universitario è in corso di definizione, attraverso la formulazione delle piante organiche previste dalla legge n. 23 del 1986, e quindi non c'è alcun rischio di sconvolgimenti di un ordine già definito, visto che tale ordine deve ancora essere fissato. Qui si tratta semplicemente di ristabilire parità di diritti e di opportunità fra i vari dipendenti dell'amministrazione universitaria. Dipendenti che, attualmente, sono discriminati, non in base alle mansioni svolte e alla capacità, ma per la data di entrata in servizio.

Faccio anche presente che, come i colleghi sanno, l'articolo 1 ripete testualmente il contratto stipulato nel settembre scorso con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e che il

testo dell'articolo 2 è stato a sua volta concordato sia con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia con la Conferenza dei rettori e sia anche tenendo conto che, nel corso di quest'anno, alcune procedure della Corte dei conti sono giunte quasi a conclusione, nel senso che la Corte, in alcune sedi, ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente ottenute. Se ciò non si è verificato è perchè, nel frattempo, i rettori hanno presentato ulteriori controdeduzioni, anche al fine di prendere tempo. L'urgenza del provvedimento dipende però pure da questo.

Dal momento che ho la parola, vorrei altresì fare presente alla Commissione che è opportuno utilizzare (almeno questo è il suggerimento del Governo) il disegno di legge al nostro esame per risolvere alcune questioni rimaste aperte a seguito del contratto collettivo concluso l'anno scorso; in particolare, quella relativa ai segretari di Dipartimento, nonchè qualche ulteriore questione minore. Quindi, se nella forma più rapida (magari non attraverso la presentazione di proposte di modifica da parte del Governo, che richiedono una procedura molto lunga), si predisponessero al riguardo degli emendamenti aggiuntivi, il Governo sarebbe favorevole.

SPITELLA. Signor Presidente, premesso che sono pienamente favorevole all'adozione di questo provvedimento, che chiude, se così si può dire, la situazione anomala esistente, vorrei porre una domanda. Quali sono i criteri a cui i consigli di amministrazione delle università si devono attenere per valutare la congruità della posizione richiesta dai dipendenti rispetto all'impostazione generale?

Nel terzo comma dell'articolo 1 si dispone: «La congruenza tra il profilo per il quale è presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titoli prestano servizio è demandata, rispettivamente, al consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Opera universitaria, ovvero al consiglio direttivo dell'Osservatorio, attraverso una o più commissioni articolate per le diverse aree funzionali». Più avanti, al quarto comma, si stabilisce che «Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi titoli sono sottoposti ad una prova idoneativa». Ora,

presumo che i criteri siano quelli previsti già nell'articolo 25 della legge n. 312 del 1980, ma mi pare che sarebbe forse opportuno chiarire meglio questo aspetto e, se è possibile, anche tali criteri dovrebbero essere resi più espliciti affinché non si verifichi la situazione che si è determinata per quella parte del personale che ha tratto beneficio dalla citata legge rispondendo ai requisiti temporali richiesti e che ha dato luogo a delle difficoltà.

La seconda domanda che vorrei porre è la seguente. Il Sottosegretario ha detto che in questo momento il Ministero (con l'aiuto del Censis, se sono bene informato) sta elaborando progetti di piante organiche in attuazione della legge n. 23 del 1986 e che quindi arriveremo finalmente alla definizione più compiuta della situazione. Mi domando però se il fatto che prima di tale elaborazione delle piante organiche si definiscano i livelli di tutti i dipendenti non irrigidisca la situazione stessa creando dei problemi: quando tutto è stato fatto, quando i livelli e le funzioni sono stati assegnati, operare delle razionalizzazioni attraverso la pianta organica mi pare che potrebbe essere difficile.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Rispondo innanzi tutto alla seconda domanda, facendo presente che, per un verso, c'è un ritardo nell'elaborazione delle piante organiche dovuto a responsabilità molteplici, sia delle università, sia del Governo, sia delle organizzazioni sindacali, che pure hanno un ruolo in tale vicenda. Allo stato, mi risulta che l'unica università che abbia votato, in sede di consiglio, la propria pianta organica sia l'università di Siena. D'altra parte, le piante organiche saranno molto più ampie del personale oggi disponibile, per cui ci sarà il modo per riempirle negli anni futuri. Il senatore Spitella ricorderà che, comunque - se non vado errato -, sono già disponibili 4.000 posti, previsti dalla legge n. 23 del 1986, per completare le piante organiche.

Per quanto riguarda la prima domanda, credo che non si debba alterare il carattere di sanatoria di questo provvedimento. I criteri che devono essere quindi adottati non potranno che essere gli stessi applicati al restante personale. Ovviamente, tutti possiamo auspi-

7^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (28 settembre 1988)

care che tali criteri vengano applicati meglio, ma credo che ciò non possa essere sancito per legge.

L'intenzione del Governo, nel presentare questo provvedimento, è quella di mettere alla pari la quota di personale che si trova svantaggiato per un motivo puramente temporale, cioè di sottoporre tale quota di personale alle stesse selezioni alle quali sono state sottoposte le altre parti di personale che hanno subito lo *screening* previsto dalla legge n. 312 del 1980.

PRESIDENTE. Ritengo che a questo punto sia opportuno sospendere l'esame del provvedimento. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO